

Raee, nuove regole sul marchio

Scattano, dal 9 ottobre 2014, le prescrizioni (e le sanzioni) per il “nuovo” marchio di identificazione che, ai sensi del Dlgs 49/2014, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

In base a quanto stabilito **dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014**, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee contenendo **almeno** uno dei sotto elencati elementi identificativi

- il nome del produttore,
- il logo se registrato,
- il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee)

il marchio deve inoltre contenere l’indicazione che le apparecchiature sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Oltre a quanto prescritto in tema di identificazione del Produttore è stato ulteriormente ribadito l’obbligo di apposizione del simbolo della raccolta separata (bidone barrato) che **deve** essere riportato, in maniera indelebile, sul prodotto stesso in forma visibile ed indelebile.

Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l’utilizzo di utensili.

E’ stato inoltre chiarito che, sotto il simbolo della raccolta separata, deve essere riportata una barra all’interno della quale **NON** devono essere inserite scritte e/o diciture.

Nel caso le dimensioni dell’apparecchiatura non consentissero l’apposizione del marchio e del simbolo gli stessi **DEVONO** essere riportati sulla confezione e sulle istruzioni per l’uso.

Le prescrizioni della norma, secondo quanto stabilito dall’articolo 40, diventano vincolanti per i produttori con 180 giorni di ritardo rispetto all’entrata in vigore del decreto (datata 12 aprile 2014).

A partire dal 9 ottobre 2014, ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio può costare una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro.

Torino, 29 Settembre 2014